

RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti
A.A.2023-2024

paola.ferretti@unipi.it

La riforma

- L'obiettivo più volte richiamato che ha spinto il Comitato di Basilea a rifinalizzare il framework di Basilea 3 per correggere, in modo particolare, l'eccessiva variabilità degli RWA trova piena conferma nella disciplina sui rischi operativi.
- La nuova disposizione in questo caso elimina la varietà metodologica precedente, sostituendo i tre approcci, incluso quello avanzato di misurazione, con un rinnovato metodo d'impronta standard.
- Nel caso del rischio operativo in effetti la tecnica avanzata ai fini della determinazione del requisito di capitale è apparsa sin da subito marcatamente flessibile e discrezionale, comportando per gli intermediari che ne fanno uso un significativo abbattimento dell'assorbimento patrimoniale, a evidente danno della salvaguardia di condizioni di level playing field e, dunque, della stabilità del sistema finanziario.

segue

- Riguardo alla riforma in materia di rischi operativi, il Comitato di Basilea è intervenuto dapprima nel corso del 2014, rivedendo i principi per una sana e prudente gestione del rischio in questione. Successivamente, è intervenuto nello specifico sul trattamento prudenziale del rischio operativo, prevedendo un nuovo approccio standard (Standardised Measurement Approach - SMA) che sostituirà le metodologie di calcolo della dotazione patrimoniale attualmente previste.
- La nuova disciplina risulta maggiormente semplificata in virtù soprattutto dell'eliminazione del metodo avanzato di misurazione, ritenuto "unduly complex" e per alcune banche principale responsabile dell'eccessiva variabilità degli RWA e di insufficienti livelli di capitale.
- La crisi finanziaria infatti ha messo in luce forti vulnerabilità della disciplina prudenziale sui rischi operativi, mostrando inadeguati presidi di capitale a fronte delle ingenti perdite sopportate dalle banche: spesso i modelli avanzati non sono stati in grado di intercettare talune fonti di generazione di perdite operative, come quelle legate a sanzioni per misconduct.

segue

La determinazione del requisito di fondi propri in base allo SMA poggia sulle seguenti componenti:

- il business indicator – BI, quale proxy dell'esposizione al rischio operativo ricavata dal bilancio e data dalla somma di tre grandezze: (i) una componente relativa a interessi, leasing operativo e dividendi (interest, leases and dividend component - ILDC); (ii) una componente di servizi (services component – SC); (iii) una componente finanziaria (financial component – FC). Pertanto, $BI = ILDC + SC + FC$
 - Il business indicator così costruito intende meglio rappresentare il volume di business di un intermediario;
- il business indicator component – BIC, ottenuto moltiplicando il BI per dati coefficient (αi). Tali coefficienti tendono a crescere all'aumentare del BI (slide successive).

segue

Bucket	BI range (eurobn)	Coefficienti (α)
1	≤ 1	12%
2	$1 < BI \leq 30$	15%
3	> 30	18%

- Il calcolo del BIC tiene conto degli incrementi marginali del BI, nel senso che quest'ultimo, in funzione del suo valore, viene eventualmente ripartito nei diversi bucket. Ciò significa che se BI è pari a 1 bn, il BIC è dato da $BI \times 12\%$; nel caso invece di BI pari a 38 bn, il BIC è dato da $(1 \times 12\%) + (30 - 1) \times 15\% + (38 - 30) \times 18\%$
- infine, l'internal loss multiplier – ILM, quale fattore di scaling basato sulla esperienza della singola banca in termini di perdite operative. Esso è proporzionale al rapporto tra la loss component – LC (pari alla media annua delle perdite operative sopportate dalla banca negli ultimi 10 anni) e il BIC. Per la determinazione della LC le banche devono soddisfare specifici standard di identificazione, raccolta ed elaborazione dei dati di perdita operativa.

Il requisito di fondi propri a fronte del rischio operativo è ottenuto moltiplicando l'ILM per il BIC.

Criteria di identificazione, raccolta ed elaborazione dei loss data

-I dati sono significativi allorché collegati alle attività della banca, ai suoi processi tecnologici e alle sue procedure di risk management. Pertanto, una banca deve dotarsi di procedure e processi, documentati, per l'identificazione, raccolta ed elaborazione dei dati interni di perdita operativa. Tali processi e procedure devono essere oggetto di validazione e di controlli da parte di funzioni interne ed esterne alla banca.

-I dati interni di perdita operativa devono cogliere tutte le attività bancarie. La soglia minima per includere un evento di perdita nella raccolta delle perdite media annue è pari a 20.000 euro. A discrezione dell'autorità di vigilanza nazionale è possibile incrementare tale limite fino a 100.000 euro per le banche che ricadono nei buckets 2 e 3.

-Oltre alle informazioni sui dati di perdita lorda, la banca deve raccogliere ulteriori informazioni, quali la data di accadimento, di contabilizzazione, etc. Essa è tenuta anche a raccogliere dati sui recuperi e informazioni di tipo descrittivo utili ai fini della comprensione delle determinanti e delle cause della manifestazione dell'evento di perdita. Il grado di dettaglio delle informazioni descrittive dovrebbe essere commisurato all'entità della perdita.